



COMUNE DI SILVANO PIETRA

Via Umberto I°, 37 – 27050 SILVANO PIETRA (PV)

TEL. 0383 78204 – FAX 0383 78300

E-mail: info@comune.silvanopietra.pv.it

PEC: comune.silvanopietra@legalpec.it

www.comune.silvanopietra.pv.it

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Revisionato al 2020

Approvato con Deliberazione C.C. n°3 del 18/06/2020

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Silvano Pietra, di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 3 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è confermato nel Comune di Silvano Pietra, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 4 – Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «*di diritto*» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 5 – Attivazione del procedimento

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.

La lettera-invito dovrà contenere:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;

In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 7 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione di reclamo – mediazione nei confronti del Comune, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.

Art. 8 – Comparizione del contribuente

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 9 – Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.

Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 10 – Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Art. 11 – Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 12 – Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie.

TITOLO II AUTOTUTELA

Art. 13 – Oggetto e scopo dell'autotutela

Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. n. 37 dell'11 febbraio 1997, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente.

Art. 14 – Richiesta del contribuente

Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.

Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 15 – Annullamento dell'atto amministrativo

L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persone;
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 16 – Rinuncia all'imposizione

Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.

Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Art. 17 – Revoca dell'atto amministrativo

Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 16 del presente regolamento, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

- i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;
- vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Art. 18 – Criteri di priorità

Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 19 – Conclusione del procedimento di riesame

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Art. 20 – Autotutela in pendenza di giudizio

In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.

TITOLO III RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 21 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015 e dall'art. 10 bis del D.L. 124/2019 convertito con la L. 157/2019.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già accertata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità di imposta e per i tributi che il contribuente intende ravvedere.

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali

maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

TITOLO IV INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 22 – Oggetto e scopo dell'interpello

Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 23 – Modalità applicative dell'interpello

Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.

L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

La risposta resa dall'Amministrazione è vincolante per quest'ultima nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'Amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

Qualora l'Amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

TITOLO V CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 24 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

Le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, sono richiamate nelle disposizioni di cui all'art. 48, 48**bis** e 48**ter** D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lett. s) D.Lgs. 156/2015.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 25 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2020**.